

Pubblicato il 17/11/2022

N. 10112/2022 REG. PROV. COLL.
N. 00250/2018 REG. RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2018, proposto da Società A.F. Case di Audisio Fulvio & C. Sas e Società Agricola Cassina Veja di Audisio Fulvio e Martino Simona S.S., in persona dei Legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocato Fabrizio Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Cuneo, via Statuto n. 10/A;

contro

Comune di Cuneo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vittorio Barosio, Gianluca Contaldi e Marco Briccarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio Gianluca Contaldi, in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00612/2017, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2022 il Cons. Marco Poppi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le odierne appellanti, Società A.F. Case di Audisio Fulvio & C. s.a.s. e Società agricola Cassina Veja di Audisio Fulvio e Martino Simona s.s. (facenti capo ai coniugi, unici soci di entrambe, Audisio Fulvio e Martino Simona, coltivatori diretti) sono, rispettivamente, affittuaria e proprietaria di alcuni terreni nella frazione Bombonina del Comune di Cuneo, sui quali la prima esercita la propria attività di coltivazione.

Su detto fondo veniva realizzato in passato un fabbricato rurale interessato da successivi interventi abusivi di parziale ristrutturazione, regolarizzati con permesso di costruire in sanatoria n. 2/2007 rilasciato in data 3 gennaio 2007.

A seguito di sopralluogo eseguito il 29 novembre 2012, il Comune riscontrava l'avvenuta realizzazione, in assenza di idoneo titolo abilitativo, dei seguenti ulteriori interventi:

- cambio di destinazione d'uso dei locali ad uso *sgombero* esistenti al piano terreno e al primo piano in locali *abitativi*;
- realizzazione di un nuovo balcone e ampliamento di quello esistente;
- realizzazione di tramezzature interne con creazione di nuovi locali;
- modifica di alcune aperture esterne con realizzazione di porte finestra e vetrate.

La conseguente ordinanza di demolizione n. 382/2013 del 10 maggio 2013 veniva impugnata innanzi al Tar Piemonte con ricorso iscritto al n. R.G. n. 764/2013.

Alla proposizione del ricorso seguiva, il 9 agosto 2013, la presentazione dell'istanza di rilascio di un permesso di costruire in sanatoria riferito alle opere da ultimo contestate.

Il Comune, con nota del 25 gennaio 2016, disponeva una integrazione documentale liquidando l'oblazione *ex art.* 36 del D.P.R. n. 380/2001 (di seguito T.U.E.) in € 18.559,53, (€ 16.314,79 per oneri di urbanizzazione e € 2.224,74 a titolo di costo di costruzione) confermata, a seguito delle osservazioni di parte, con atto del 29 marzo 2016.

L'atto da ultimo intervenuto veniva impugnato con ricorso iscritto al n. 576/2016 R.R. lamentando che il Comune avrebbe erroneamente applicato la sanzione *ex art.* 36, comma 2, del T.U.E. nonostante il mutamento di destinazione d'uso fosse urbanisticamente irrilevante *ai sensi dell'art. 23 bis* del medesimo T.U. e dovesse, quindi, essere assoggettato alla sola sanzione di cui al successivo art. 37.

Il Tar, previa riunione dei due ricorsi, con sentenza n. 612 del 16 maggio 2017, dichiarava l'improcedibilità del ricorso n. 764/2013 per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della richiamata presentazione dell'istanza di sanatoria mentre respingeva il ricorso n. 576/2016 ritenendo:

- che l'intervento edilizio posto in essere dalle società ricorrenti, valutato nel suo complesso, integrasse una ristrutturazione edilizia del fabbricato nei sensi di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) del T.U.E. in quanto determinante la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente in ragione della realizzata trasformazione in funzione abitativa della quasi totalità del fabbricato, con conseguente impatto sul carico urbanistico, a nulla rilevando che i singoli interventi atomisticamente considerati fossero assentibili mediante D.I.A.;
- che la liquidazione della sanzione, determinata «*in modo automatico dal sistema informatico, non avrebbe potuto essere diversa*» e che fosse giustificata sulla base dei contenuti della relazione tecnica di chiarimento depositata dall'amministrazione in corso di giudizio, non contestata nel merito dalle ricorrenti;
- che l'abuso realizzato, come sopra qualificato, giustificasse l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36 del T.U.E..

Le appellanti impugnavano la sentenza del Tar con appello depositato l'11 gennaio 2018 deducendo:

1. «*Erroneità della sentenza in punto mutamento di destinazione d'uso: violazione e mancata applicazione degli artt. 23 ter Dpr 380/2001 e dell'art. 8, comma primo legge Regione Piemonte n.19/1999*»;
2. «*Erroneità della sentenza circa la qualificazione dei lavori oggetto di sanatoria come ristrutturazione edilizia; mancata qualificazione come manutenzione straordinaria ovvero come restauro e risanamento conservativo; violazione e mancata applicazione dell'art. 3 comma 1 lett. b) e c) del Dpr 380/2001; violazione dell'art. 17, comma 1, lett. a) n.1) del d.l. 12.9.2014 n.*

133, conv. nella legge 11.11.2014 n. 164; falsa applicazione dell'art. 3 comma 1 lett. d) Dpr 380/2001; violazione e mancata applicazione dell'art. 37 comma 4 Dpr 380/2001»;

3. «Erroneità della sentenza circa la qualificazione dei lavori oggetto di sanatoria e circa il ritenuto aumento di carico urbanistico; violazione e mancata applicazione dell'art. 3 comma 1 lett. b) - c) del Dpr 380/2001; violazione dell'art. 17 del d.l. 133/2014; violazione e mancata applicazione dell'art. 37 comma 4 Dpr 380/2001»;

4. «Erroneità della sentenza circa la quantificazione della oblazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del Dpr 380/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 21 octies legge 241/1990»;

5. «Erroneità della sentenza circa la sanzione dovuta; falsa applicazione dell'art. 36 dl Dpr 380/2001; violazione e mancata applicazione dell'art. 37 comma 4 Dpr 380/2001»;

6. «Erroneità della sentenza circa la quantificazione dell'oblazione; violazione dell'art. 36 Dpr 380/2001 e mancata della riduzione di cui al comma 2 dell'art. 36; eccesso di potere e travisamento dei fatti»;

7. «In via subordinata: erronea e ingiusta condanna in punto spese; violazione dell'art. 91 c.p.c.».

L'amministrazione si costituiva formalmente in giudizio il 20 febbraio 2018 sviluppando le proprie difese con successiva memoria del 10 ottobre 2022 con la quale eccepiva l'inammissibilità dei primi tre motivi di appello sul rilievo della mancata contestazione della sentenza nella parte in cui il Tar qualificava l'intervento in termini di ristrutturazione edilizia sulla base di una valutazione complessiva dell'intervento prescindendo dal regime edilizio proprio di ogni singola opera realizzata.

Le appellanti depositavano memoria conclusionale in pari data, replicando alle avverse difese con memoria del 20 ottobre successivo.

Nella medesima data il Comune replicava alle difese delle appellanti.

All'esito della pubblica udienza del 10 novembre 2022 la causa veniva decisa.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione sollevata dall'amministrazione atteso che la censurata valutazione delle opere nel loro complesso (anziché atomisticamente), ancorché non oggetto di specifica rubricazione, è in ogni caso evincibile dalle difese sviluppate in appello laddove viene contestata la qualificazione dell'intervento in termini di ristrutturazione edilizia sul rilievo dell'unitarietà dello stesso.

Quanto al merito del ricorso, con i primi tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente stante la sostanziale omogeneità delle censure ivi formulate, parte appellante contesta la qualificazione dell'intervento in termini di ristrutturazione edilizia sostenendo che sarebbe, invece, riconducibile alla figura della manutenzione straordinaria o, in alternativa, del restauro e risanamento conservativo.

L'appellante lamenta che il Tar non avrebbe tenuto nella giusta considerazione quanto disposto dall'art. 23 *ter* del TUE e dall'art. 8 della L.R. n. 19/1999 ed avrebbe fondato il proprio rigetto sull'erronea considerazione che il mutamento d'uso avesse riguardato «*l'intero fabbricato*» e non solo una parte di esso.

Sotto un primo profilo, evidenziano che gli interventi eseguiti interessano un unico fabbricato già destinato a residenza rurale e, quindi, in virtù delle modifiche apportate non si sarebbe determinato alcun mutamento di destinazione fra categorie non omogenee.

Sotto altro profilo, che le opere realizzate in difformità dal titolo conseguito (citato permesso n. 2/2007), in quanto non comportanti la creazione di nuovi volumi o nuove unità abitative, sarebbero prive di impatto sul carico urbanistico restando assoggettate al solo regime della D.I.A..

Non ricorrerebbe nemmeno la rilevata modifica dei prospetti atteso che l'inserimento di un balcone, lo spostamento di una finestra, la creazione di una porta/finestra, l'ampliamento del balcone esistente, e la modifica degli sporti e delle falde sarebbero modifiche qualificabili nei termini di cui al richiamato art. 3, comma 1, lett. b e c del T.U.E..

La corretta qualificazione dell'intervento e il rilievo che il contestato mutamento di destinazione sarebbe intervenuto senza opere, con conseguente assoggettamento dell'intervento eseguito al regime della D.I.A. determinerebbe, in caso di esecuzione in difetto del titolo, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 4, del TUE e non l'oblazione di cui al precedente art. 36.

Le suesposte censure sono infondate.

In primis si rileva che non risponde al vero l'affermazione per la quale il Tar avrebbe fondato la propria decisione sul presupposto che l'intervento avrebbe determinato la variazione della destinazione d'uso di tutto il fabbricato avendo, il giudice di

prime cure, rilevato che la trasformazione interessava la *«quasi totalità del fabbricato ...»*.

Deve ulteriormente evidenziarsi che il mutamento di destinazione dei locali precedentemente adibiti a *sgombero* avveniva mediante posa di tramezzature che creavano ulteriori locali (cucina, soggiorno ed una nuova camera) e che il fabbricato veniva interessato ad interventi incidenti sul prospetto con realizzazione di un balcone prima inesistente e modificando alcune aperture esterne ricavandone porte finestre e vetrate mediante demolizioni di murature, come descritto nella relazione illustrativa allegata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria per opere in difformità dal titolo n. 2/2007

Ai sensi, inoltre, dell'art. 23 *ter* del T.U.E., invocato dalle appellanti, *«salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale»* (nei medesimi sensi si esprime anche l'art. 8 della L.R. n. 19/1999).

Premesso che nel caso di specie il mutamento della destinazione d'uso avveniva con opere (come sopra descritte), non può che rilevarsi come la realizzazione di spazi abitativi mediante trasformazione di superfici destinate ad altro uso abbia comportato un aumento del carico urbanistico.

Nel confermare la correttezza della qualificazione dell'intervento operata dal Tar, deve rilevarsi che quanto realizzato non rientra nelle definizioni normative invocate dalle appellanti.

Ai sensi di dette disposizioni, rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria (*ex art. 3, comma 1, lett. b*) *«le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico»*.

Sono qualificabili, invece, in termini di restauro e di risanamento conservativo (ai sensi della successiva lett. c) *«gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità»* a condizione che si risolvano nel *«consolidamento, il ripristino e*

il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio».

Non ricorre la prima delle illustrate fattispecie in ragione del mutamento di destinazione d'uso determinato da intendersi come urbanisticamente rilevante, né ricorre la seconda in quanto l'intervento non si limitava ad interventi conservativi dell'esistente ma determinava la creazione di superfici residenziali ulteriori a quelle originariamente assentite (incidenti sul carico urbanistico complessivo).

Deve, invece, ritenersi che ricorra la fattispecie di cui alla successiva lett. d) della medesima disposizione essendosi realizzato, in virtù del descritto mutamento di destinazione, *«un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente»* con *«inserimento di nuovi elementi ed impianti»*.

Come, infatti, già affermato in giurisprudenza, a seguito dell'inserimento della richiamata norma nel T.U.E., operato dall'art. 17, comma 1, lett. n), del D.L. n. 133/2014, *«il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che influisce, di conseguenza, sul c.d. carico urbanistico poiché la semplificazione delle attività edilizie voluta dal legislatore non si è spinta al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le quali rimangono non assimilabili, a conferma della scelta già operata con il d.m. n. 1444 del 1968»*.

Nella medesima occasione è stato, altresì, affermato che un *«aumento del carico urbanistico non si verifica solo in caso di modifica della destinazione funzionale dell'immobile, ma anche»* nei casi in cui *«sebbene la destinazione non venga mutata, le opere si prestino a rendere la struttura un polo di attrazione per un maggior numero di persone con conseguente necessità di più intenso utilizzo delle urbanizzazioni esistenti»* (Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2018, n.6388).

Non può, pertanto dubitarsi che l'incremento delle superfici adibite ad uso residenziale/abitativo, comportando una modifica della destinazione d'uso fra categorie non omogenee delle superfici interessate abbia determinato un aumento del carico urbanistico.

A ulteriore conferma di quanto affermato si rileva che le stesse appellanti, nella *«Relazione tecnico illustrativa dell'intervento in sanatoria»* depositata presso l'amministrazione il 9 agosto 2013, al quadro *«TIPO DI INTERVENTO»* ponevano la spunta sulla casella *«permesso di costruire IN SANATORIA per l'intervento di*

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA” come definito dall’art. 3, comma 1, punto d) del D.P.R. 380/2001».

Così qualificato l’intervento non può che rilevarsi come, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del T.U.E., *«costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: ... c) gli interventi di ristrutturazione edilizia ...».*

Per tale ipotesi, la disciplina edilizia, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non contempla la sanzione di cui all’art. 37, comma 4, del T.U.E. applicabile in presenza di *«interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività»* ma di quella prevista al precedente art. 36.

Il comma 1 della disposizione da ultimo richiamata, stabilisce, infatti, che *«in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso ...»* sia possibile *«ottenere il permesso in sanatoria ...»* subordinandolo tuttavia, come prescritto dal successivo comma 2, *«al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso».*

Il richiamato art. 16 dispone che *«salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo»* (specificate nei commi successivi).

Per le medesime ragioni deve ritenersi l’infondatezza anche del quinto motivo di ricorso con il quale viene dedotto il medesimo profilo di illegittimità (mancata applicazione della sanzione ex art. 37, comma 4).

Con il quarto motivo, le appellanti contestano la quantificazione della sanzione nell’importo comminato le cui modalità di calcolo, come già evidenziato, venivano illustrate in una relazione tecnica depositata in giudizio con la quale si affermava che veniva materialmente effettuato dal sistema informatico.

In particolare, censurano la sentenza nella parte in cui pur rilevando che *«le note comunali sono piuttosto scarse di informazioni sui criteri adottati per il computo dell’oblazione»* perviene alla conclusione che l’importo determinato *«in automatico dal sistema informatico»* trovi giustificazione nella relazione tecnica prodotta dal Comune evidenziando l’omessa censura della stessa da parte delle ricorrenti.

Deducono in particolare la tardività dei chiarimenti forniti dal Comune che avrebbe integrato la motivazione del provvedimento solo con la nota del 16 giugno 2016.

L'integrazione postuma della motivazione sarebbe inammissibile e non potrebbe essere richiamato a sostegno l'art. 21 *octies* della L. n. 241/1990 sul presupposto che integrerebbe un vizio non invalidante atteso che la quantificazione della sanzione non sarebbe espressione di attività vincolata ma implicherebbe una valutazione da parte dell'amministrazione *«tutt'altro che scontata, sia in punto di an che di quantum»*.

Né rileverebbe, come sostenuto dal Tar, la mancata contestazione del provvedimento sul punto atteso che *«non esiste, infatti, nel sistema processuale amministrativo, un istituto analogo alla mancata contestazione dei fatti del codice processuale civile»*.

La censura è infondata

Deve premettersi che circa tale specifico profilo, le appellanti in primo grado si limitavano a dedurre che *«il Comune non ha preso alcuna posizione né a fornito i chiarimenti circa i criteri di calcolo per pervenire agli importi richiesto a titolo di oblazione; si è limitato, apoditticamente e senza fornire altra ragione, a ribadire che il conteggio "...è stato calcolato secondo i disposti del comma 2) dell'art. 36 del Dpr n. 380/ 2001..."; nonché a riportare il testo della norma; a segnalare infine che "...il conteggio è stato effettuato sulla parte di opera in difformità dal permesso di costruire rilasciato a suo tempo e, poiché l'intervento rientra nel caso di gratuità, il contributi di costruzione è stato applicato in misura pari a quella prevista dall'art. 16 del Dpr n. 380/ 2001»* senza specificare *«quali tabelle siano state in concreto applicate per pervenire all'importo di € 18.559,53 e con quali concreti criteri si sia data applicazione della riduzione dell'importo dell'oblazione»*.

A tale osservazione non seguiva alcuna allegazione in ordine ad una ipotetica erroneità dell'importo liquidato (profilo, peraltro, non dedotto nel presente giudizio).

Deve ulteriormente rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto in appello, il principio di non contestazione trova cittadinanza nel processo amministrativo in virtù del richiamo operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a. ove si afferma che *«per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di un principio generale»*.

Trova pertanto applicazione il principio enunciato all'art. 115, ripreso dall'art. 64, comma 2, c.p.a. in termini pressoché identici, per il quale *«il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita»*.

Ciò premesso non può che evidenziarsi, come anticipato, che le appellanti non contestavano l'importo della sanzione né fornivano alcun principio di prova circa l'erroneità dello stesso, limitandosi a lamentare unicamente la mancata descrizione del procedimento di calcolo della stessa.

Ciò determinerebbe di per sé, come rilevato dal Tar, l'inammissibilità della censura.

In ogni caso risulta destituita di fondamento la dedotta integrazione postuma della motivazione atteso che la contestata relazione tardivamente prodotta si limita a richiamare la base normativa della sanzione applicata (artt. 16 e 36 del T.U.E. integrati da quanto prescritto, circa la voce oneri di urbanizzazione, dalla delibera consiliare n. 160/2005, e quanto al costo di costruzione, dalla delibera di Giunta n. 2922005 e dalla delibera del C.R. n. 817/8294/1994), precisando che veniva calcolata commisurandola alle sole opere eseguite in difformità dal titolo originariamente rilasciato.

Si tratta, pertanto di una mera nota esplicativa di rinvio alla normativa, e relativi atti attuativi, cui l'amministrazione si uniformava nel procedimento di calcolo.

Infondata, infine, trattandosi di circostanza priva di rilievo giuridico, è l'allegazione difensiva per la quale la mancata contestazione dell'importo sarebbe da imputarsi alla mancata conoscenza dell'utilizzo da parte dell'amministrazione di un sistema informatico per l'esecuzione delle operazioni di calcolo della sanzione.

Con il sesto motivo, sempre con riferimento alla quantificazione della sanzione, viene dedotto che il Tar si sarebbe limitato ad affermare che nella relazione tecnica sarebbero *«esplicitati, nel dettaglio, sia i conteggi effettuati per la determinazione dell'oblazione sia riferimenti normativi e tabellari applicati»* senza, tuttavia, esprimersi sulla legittimità degli stessi.

Espongono a tal proposito le appellanti che la nota esplicativa in questione ricollegherebbe la sanzione alla trasformazione *«dei locali ad uso sgombero in locali abitativi (rurali)»* effettuando il calcolo della sanzione sull'erroneo presupposto che si trattasse di intervento di nuova costruzione e non un semplice mutamento d'uso di

locali esistenti, non rilevante ai sensi dell'art. 23 *ter* del T.U.E. e, quindi, ignorando la *«riduzione prevista dall'art. 36 comma 2 del Dpr 380/2001»*.

Il Tar, avrebbe, quindi deciso facendo affidamento sulla bontà di tali conteggi generati dal sistema informatico senza valutarne la legittimità.

Premesso che la pretesa irrilevanza urbanistica dell'intervento *ex* art. 23 *bis* è già stata smentita in sede di scrutinio delle precedenti doglianze, la suesposta contestazione, non oggetto del ricorso di primo grado, è inammissibile per contrasto con l'art. 104, comma 1, c.p.a. che vieta la proposizione in appello di *«nuove domande»*.

In ogni caso è specificato nella relazione in questione, come già evidenziato, che la sanzione veniva commisurata alle sole difformità dall'originario titolo edilizio né, si ribadisce, viene fornito alcun principio di prova circa l'erroneità dell'importo che è contestato sulla base di una generica e ipotetica incongruità dei criteri di calcolo (censura, peraltro, già smentita).

Infondata è, infine, la dedotta violazione dell'art. 91 c.p.c., oggetto del settimo motivo di ricorso, specificata nell'erroneità della condanna alle spese comminata dal Tar sulla base di un generico riferimento al principio di soccombenza.

Sul punto è sufficiente rilevare che ai sensi dell'invocata norma *«il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa»*.

Come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare pronunciandosi circa lo specifico profilo, *«la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989) e che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito sulle spese, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è diretto solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 26 novembre*

2020, n. 26912; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24718; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2736; Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 5 aprile 2003, n. 5386)» (Cass. Civ., Sez. I, 6 settembre 2021, n.24056).

Per quanto precede l'appello deve essere respinto con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Sergio De Felice

IL SEGRETARIO